



Oggetto: L.R. 23 del 10.12.2003 art. 8 "Marchio regionale QM – Qualità garantita dalle Marche" – nuova versione dell'allegato al regolamento d'uso approvato con D.G.R. n. 257 del 13.03.2006 contenente la nuova veste grafica del logo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- di **APPROVARE** la nuova versione dell'allegato al regolamento d'uso del marchio "QM – Qualità Garantita dalle Marche" approvato con D.G.R. n. 257 del 13.03.2006 contenente la nuova veste grafica del logo;
- di **ABROGARE** l'allegato al regolamento d'uso del marchio "QM – Qualità Garantita dalle Marche" approvato con D.G.R. n. 257 del 13.03.2006;
- di **PUBBLICARE** per estratto il presente atto, comprensivo di allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17/03.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Bruno Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare gli articoli 28, 29 e 30;
- Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante disposizioni per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa;
- Decreto legislativo n. 30 del 10/02/2005 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12/12/2002, n. 273;
- Legge regionale n. 23 del 10/12/2003 recante norme in materia di interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari;
- D.G.R. n. 1594 del 21/12/2004 di approvazione e registrazione del marchio di qualità collettivo "QM - Qualità garantita dalle Marche";
- D.G.R. n. 257 del 13/03/2006 di adozione del testo definitivo del regolamento del marchio regionale "QM - Qualità garantita dalle Marche".

MOTIVAZIONI

La Regione Marche, con la legge n. 23/2003, ha stabilito e regolato gli "interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari". Nell'art. 8, della citata legge, è previsto che la Giunta debba richiedere la registrazione di un marchio di qualità collettivo regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Con D.G.R. n. 301 del 23.3.2004, è stato approvato il marchio collettivo "Qualimarche" - Prodotti Tutelati dalla Regione Marche, unitamente al regolamento d'uso. La citata deliberazione veniva inviata al Dipartimento Programmazione e Bilancio – Posizione di Funzione "Attuazione delle politiche comunitarie" per l'invio al Ministero delle Attività Produttive, in qualità di organo competente per la notifica alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva CE n. 98/34. Con successiva

~
✓



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

DGR n. 1594 del 21.12.2004, sulla base delle indicazioni degli uffici della Commissione Europea, veniva approvata una nuova denominazione del marchio (QM – Qualità garantita dalle Marche), in sostituzione della precedente che veniva abrogata. Con lo stesso atto, veniva approvato il regolamento d'uso del marchio. Il marchio "QM – Qualità garantita dalle Marche" è stato depositato presso la Camera di Commercio di Ancona in data 6.9.2005.

Con lettera n. 7576 del 24.11.2004, il Ministero delle Attività Produttive comunicava che la Commissione Europea aveva fissato al 18.2.2005 il termine di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento definitivo. Successivamente, a seguito di un parere circostanziato emesso dalla Spagna, ai sensi dell'articolo 9.2 della Direttiva CE n. 98/34, tale termine veniva prorogato fino al 18.5.2005. In data 11.3.2005, con lettera n. 20520, venivano trasmessi al Dipartimento Programmazione e Bilancio – Posizione di Funzione "Attuazione delle politiche comunitarie" gli elementi integrativi in risposta al parere della Spagna.

Con lettera n. 67446 del 23.11.2005, il Ministero delle Attività Produttive trasmetteva la Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789 che considerava soddisfacente la risposta delle Autorità italiane al parere spagnolo.

Pertanto, con DGR n. 257 del 13.03.2006, è stato adottato il testo definitivo del regolamento d'uso del marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche".

A seguito dell'incontro tenutosi il giorno 24.10.2007 presso il palazzo Leopardi della Regione Marche, avvenuto tra esperti pubblicitari e il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Commercio dott. Mariano Landi, sono pervenute delle richieste da parte dei produttori aderenti al marchio "QM" Latte Marche e Cooperlat protocollate in data 20.11.07 rispettivamente con n. 231368 e n.231373.

Con le suddette veniva richiesto di effettuare delle modifiche grafiche al logo del marchio regionale al fine di renderlo di maggiore impatto e di assicurare una maggiore penetrazione sul mercato dei prodotti a tale denominazione.

Pertanto si propone di approvare le modifiche grafiche apportate all'allegato del regolamento d'uso del marchio "QM" approvato con D.G.R. n. 257 del 13.03.2006, mantenendo invariata la denominazione "QM – Qualità Garantita dalle Marche", e di pubblicare per estratto il presente atto, comprensivo di allegati, sul BUR Marche, ai sensi della L.R. n. 17/03.

Il responsabile del procedimento

Ferruccio Luciani




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

POSIZIONE DI FUNZIONE "SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE"

VISTO

Il Dirigente responsabile

Vincenzo 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO


Cristina Martellini



La presente deliberazione si compone di n. ⁹ pagine, di cui n. ⁴ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Bruno Brandoni







ALLEGATO A

MARCHIO DI QUALITA' REGIONALE
QM
QUALITA' GARANTITA DALLE MARCHE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Il marchio collettivo "QM", come dagli uniti esemplari, è costituito da un segno grafico: un quadrato all'interno del quale sono presenti due rettangoli, di cui quello superiore contenente le lettere "Q" maiuscola ed "m" minuscola. Il rettangolo inferiore presenta un logotipo con la dicitura in maiuscolo "QUALITÀ GARANTITA DALLE MARCHE". Il carattere utilizzato per il logotipo è UNIVERS BOLD.

I colori indicati nella descrizione sono: il verde (pantone 361 C), il bianco ed il nero.



E' possibile utilizzare il suddetto marchio utilizzando il colore grigio in sostituzione del verde come di seguito raffigurato:





Il logo del marchio "QM" deve avere una grandezza che, rapportata alla specificità del supporto, sia tale da renderlo ben visibile; la dimensione deve comunque essere non inferiore a mm 20x20.

E' vietata qualsiasi riproduzione diversa da quelle sopra raffigurate. A titolo di esempio vengono riportate alcune possibili alterazioni:



**QUALITÀ GARANTITA
DALLE MARCHE**



**QUALITÀ GARANTITA
DALLE MARCHE**





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

L'elenco dei prodotti cui è possibile applicare il marchio è quello compreso nelle classi 29, 30, 31, 32 e 33. Il marchio è inoltre applicabile ai servizi correlati ascrivibili alle classi 43 e 44.

In particolare, i prodotti devono essere compresi in una delle seguenti classi:

- classe 29 (Carne, pesce, pollame e selvaggina; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili; conserve);
- classe 30 (Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, lievito, senape; aceto);
- classe 31 (Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto);
- classe 32 (Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande);
- classe 33 (Bevande alcoliche, tranne la birra)

I servizi devono essere compresi in una delle seguenti classi:

- classe 43 (Ristorazione - alimentazione; alloggi temporanei)
- classe 44 (Servizi di agricoltura, di orticoltura e di silvicoltura).

Handwritten marks